



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

3/2015
Gennaio/3/2015 (*)
Napoli 14 Gennaio 2015

Con il provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014, è stato approvato il modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza IVA da parte degli "esportatori abituali", le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il Provvedimento detta le regole in merito al regime transitorio per le dichiarazioni di intento rilasciate a fine anno con validità 2015.

Come noto, il D.Lgs sulle semplificazioni fiscali ha introdotto importanti novità per tutti gli **esportatori abituali**, infatti, per le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate **a decorrere dal 2015** sarà cura dell'esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento all'Agencia delle Entrate ed **il fornitore non sarà più tenuto ad effettuare l'adempimento** della comunicazione con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute. (cfr. *Dentro la Notizia n. 152/2014*).

Orbene, con il **provvedimento Prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014**, l'Agencia delle Entrate è intervenuta con estrema immediatezza a risolvere i dubbi sorti tra gli operatori in relazione alla novella normativa che di fatto, ha ribaltato l'onere dell'adempimento fiscale ed **ha approvato**:

a) **il modello**, con le relative **istruzioni**, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

b) **le specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello è composto dal **frontespizio**, che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, **la dichiarazione d'intento**, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente, e dal **quadro "A"** che contiene i dati relativi al **plafond** e l'impegno alla trasmissione telematica.

In particolare, occorre specificare se trattasi di **plafond fisso o mobile** e se sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA, in caso contrario, bisogna specificare da quali operazioni (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino, operazioni assimilate), deriva il *plafond* stesso.

Il Provvedimento ricorda che **la trasmissione telematica potrà essere effettuata utilizzando il software denominato "Dichiarazione d'intento"**, disponibile gratuitamente sul sito internet *www.agenziaentrate.it*. Per la consegna al fornitore sarà consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "*Plafond*".

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Parimenti, **sul sito dell'Agenzia delle Entrate sarà resa disponibile**, al cedente e al prestatore, **la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Per ciò che riguarda **la decorrenza delle disposizioni attuative**, il documento in esame, considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 luglio 2000, n. 212, il nuovo sistema potrà applicarsi solo dopo 60 giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo, detta le regole per il **periodo transitorio**.

E' stabilito, infatti, che **fino all'11 febbraio 2015 sono sospesi tutti gli effetti della novità normativa** e, pertanto, gli operatori possono consegnare

o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore **secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del provvedimento in esame**. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate (posto altresì che il software non è ancora disponibile).

A far data dal 12 Febbraio 2015:

- **l'emittente della lettera di intento** che esplica effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, **dovrà provvedere all'invio telematico** del documento all'Agenzia delle entrate;
- **il fornitore dovrà verificare**, la presenza del **corretto invio all'amministrazione**, con la procedura di **riscontro telematico** sopra specificata.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che **gli operatori possono anticipare la scadenza** ed avvalersi del sistema di presentazione in via telematica **fin dal giorno di pubblicazione** sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate dell'apposito **software**.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN